

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Responsabilità professionale del commercialista e copertura assicurativa

Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 22.11.2020 (est. L. Vernaglia Lombardi)

....omissis....

Con atto di citazione regolarmente notificato, la, in persona del legale rappresentante p.t., e, in

proprio, Francesco Paol....o, in qualità di cessionario dei diritti risarcitori della Eld....ity S.r.l., premesso che il dott.

Costa....di si era occupato sin dall'anno 2000 della gestione fiscale, contabile e degli invii telematici delle dichiarazioni fiscali sia della Eldim Security S.r.l. sia della Va.....S.r.l. (quest'ultima dal 2002); che in data

30.3.2012 veniva notificata alla Eldim Se..... la cartella esattoriale n. 07107120120081721953000 dell'importo di euro 44.016,81; che la cartella nasceva dal mancato riconoscimento dell'Agenzia delle Entrate del Modello Unico della società Eldim per l'anno 2008 periodo di imposta 2007; che l'Agenzia delle Entrate non riconosceva l'esistenza del credito IVA portato a nuovo dall'esercizio precedente pari alla somma di euro

29.130,00 in quanto la relativa dichiarazione annuale risultava tardivamente depositata il 30.12.2008 oltre il termine di 90 giorni e quindi ritenuta omessa a tutti gli effetti; che l'emissione della cartella era dovuta alla circostanza che il dott. Ricciardi aveva depositato solo in data 30.12.2008 il Modello Unico 2008 oltre i termini sia ordinari (30.9.2008) sia straordinari (supplementari 90 giorni di 30 settembre cioè 29.12.2008); che il dott.....rdi in data 10.4.2012 veniva incaricato di adire la Commissione Tributaria, ma faceva perdere le proprie tracce; che la Eldim in autotutela notificava all'Agenzia delle Entrate istanza di sgravio; che l'Agenzia delle Entrate replicava in data 11.7.2012 di non poter aderire alla richiesta del contribuente; che, essendo divenuto definitivo il ruolo, la E....m presentava il 10.9.2012 ricorso alla Commissione Tributaria di Napoli; che la Commissione Tributaria rigettava il ricorso il 14.5.2014; che, contestata al Ricciardi la negligenza professionale, quest'ultimo inviava un telegramma di denuncia sinistro alla Allianz in data 9.9.2014; che, a fronte della nota dell'11.9.2014 con la quale la compagnia assicurativa gli comunicava che il sinistro denunciato non era coperto da polizza, il R....rdi inviava ulteriore telegramma in data 5.11.2014 nel quale ricordava che la sua polizza n. 78783025 del 28.1.1998 prevedeva che la garanzia fosse prestata anche per i fatti di cui fosse venuto a conoscenza nei dieci anni successivi alla cessazione della polizza che, in data 24.2.2010, era stata sostituita dalla polizza n. 709242391; che in data 24.4.2012 veniva notificata alla Valdim Immobiliare S.r.l. la cartella esattoriale n. 10920120001340908000 dell'importo di euro 20.088,05; che la cartella nasceva dal mancato riconoscimento dell'Agenzia delle Entrate del Modello Unico della societàm per l'anno 2008 periodo di imposta 2007; che l'Agenzia delle Entrate non riconosceva l'esistenza del credito IVA portato a nuovo dall'esercizio precedente pari alla somma di euro 15.796,00 in quanto la relativa dichiarazione annuale risultava tardivamente depositata il 30.12.2008 oltre il termine di 90 giorni e quindi ritenuta omessa a tutti gli effetti; che l'emissione della cartella era dovuta alla circostanza che il dott. Ricciardi aveva depositato solo in data 30.12.2008 il Modello Unico 2008 oltre i termini sia ordinari (30.9.2008) sia straordinari (supplementari 90 giorni di 30 settembre cioè 29.12.2008); che la presentava ricorso il 19.6.2012 alla Commissione Tributaria che veniva rigettato il 14.5.2014 con sentenza n. 17761; che anche l'appello proposto veniva rigettato con sentenza n. 158 del 21.7.2015; che, contestata al Ricciardi la negligenza professionale, quest'ultimo inviava un telegramma di denuncia sinistro alla Allianz che gli comunicava che il sinistro denunciato non era coperto da polizza; che il.....ricordava che la sua polizza n. 78783025 del 28.1.1998 prevedeva che la garanzia fosse prestata anche per i fatti di cui fosse venuto a conoscenza nei dieci anni successivi alla cessazione della polizza che, in data 24.2.2010, era stata sostituita dalla polizza n. 709242391; che la V....hiedeva rateizzazione della suddetta cartella esattoriale pagando tutte le rate con grandi difficoltà; tanto premesso, convenivano in giudizio Co....per quivi sentire accertare e dichiarare la sua responsabilità e condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti.

Radicatasi la lite, si costituiva Costantino Ricciardi con comparsa di costituzione e risposta nella quale eccepiva l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda di cui

chiedeva il rigetto.

Chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa la Al..... per essere manlevato dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli della pronuncia.

Si costituiva la A..... e

della stessa compagnia assicurativa, l'inoperatività della polizza n. 78783025 e della polizza n. 709242391, la validità della clausola claims made.

Disconosceva tutta la documentazione prodotta dagli attori e, nel merito, deducendone l'infondatezza, chiedeva il rigetto della domanda.

Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e va accolta.

Preliminarmente nulla quaestio sulla legittimazione attiva e passiva delle parti avendo parte attrice, in particolare, depositato l'atto notarile repertorio n. 5382 del 4.6.2015 con il quale la società El....Paolo, tra gli altri, il credito risarcitorio, da accertare tramite giudizio, vantato nei confronti della Allianz a seguito dell'operato di Costantino Ricciardi ed oggetto della presente controversia.

Anche le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e dell'atto di chiamata in causa sono destituite di fondamento apparendo tali atti chiari, rispettosi dei dettami imposti dalle norme procedurali e tali da porre in grado le controparti di approntare adeguate difese.

Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione relativa all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'istituto della mediazione obbligatoria che è prevista, a pena di improcedibilità, solo in materia di responsabilità professionale medica.

Preliminarmente, inoltre, non può tenersi conto del disconoscimento genericamente operato dallarispetto alla documentazione di controparte avendo la

giurisprudenza sottolineato come, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass., 29 luglio 2016, n. 15790).

Nel merito, muovendo dall'inquadramento giuridico della fattispecie in questione, viene in rilievo la disciplina del contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

In particolare, il professionista, in questo caso il commercialista, assume una obbligazione di mezzi che richiede l'impiego di diligenza in modo che la propria opera raggiunga il risultato richiesto dal cliente.

Ne consegue che, sotto il profilo della eventuale responsabilità del commercialista, non rileva il raggiungimento del risultato richiesto dal cliente, ma le modalità di svolgimento della prestazione da parte del commercialista, che devono essere rispettose dello standard della diligenza professionale, previsto dall'articolo 1176, comma secondo, c.c., ai sensi del quale "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

Sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova soccorre

il principio generale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. III con la sentenza n. 11213 del 09/05/2017, secondo cui "la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato".

Spetta, invece, al professionista, l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto.

Alla luce di questi principi, non è revocabile in dubbio che dalla documentazione versata agli atti da parte attrice si evinca una condotta del convenuto non improntata al grado di diligenza richiesto ed esigibile dallo stesso.

Dalla documentazione suddetta, cartelle esattoriali n. 07107120120081721953000 e n. 10920120001340908000, estratti ruoli, modelli unici anno 2008 periodo di imposta 2007, registri IVA vendite della Eldim e della Valdim relative all'anno 2007, istanza di sgravio e relativa risposta dell'Agenzia delle Entrate, ricorsi alla Commissione tributaria e sentenze di rigetto, si evince come effettivamente l'aver il convenuto prodotto la dichiarazione sul credito IVA 2007 in data 30.12.2008, vale a dire oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge, ha determinato l'inesistenza del credito IVA 2007 per entrambe le società essendo la tardiva dichiarazione valutata come omessa dall'Agenzia delle Entrate, circostanza confermata dalla Commissione tributaria e confermata in appello per quanto concerne la Valdim.

Del resto, Costantino Ricciardi non contesta di aver presentato la dichiarazione con un giorno di ritardo rispetto al termine prescritto, ma si appella alla prassi di calcolare lo stesso a mesi e non a giorni, circostanza che non giustifica l'omesso grado di diligenza richiesto nel caso in esame.

E' altresì fuor di dubbio che, in conseguenza della condotta negligente del convenuto, le due società Valdim e Eldim Security abbiano subito un danno consistente nell'emissione di due cartelle esattoriali dell'importo di euro 44.016,81 per la E...Sec....y e di euro 20.088,05 per la Vald.....iare che, infine, richiedeva la rateizzazione della cartella da ultimo citata pagandone tutte le rate.

Il danno consistente nel mancato riconoscimento dei crediti IVA maturati ammonta, pertanto, alle somme suddette a cui, per la V..., devono aggiungersi gli interessi e le sanzioni sulla rateizzazione.

Accertata la responsabilità professionale del convenuto, occorre analizzare la questione relativa alla operatività della copertura assicurativa avendo il Ricciardi chiamato in causa la Allianz S.p.a. che ha eccepito, tra l'altro, l'inoperatività di tale copertura per la presenza nella seconda polizza di una clausola c.d. claims made che subordina la copertura dei fatti verificatisi nei cinque anni precedenti l'efficacia della polizza alla circostanza che la richiesta risarcitoria sia presentata nel termine di vigenza della polizza stessa.

Assume la compagnia assicurativa che si sarebbe verificato l'annullamento della precedente polizza ad opera della stipula della seconda e che la richiesta risarcitoria era pervenuta nel 2014 oltre il termine di efficacia, 2012, della seconda polizza e, come tale, non poteva rientrare nell'ambito di operatività della

copertura.

Se la seconda circostanza è pacifica, occorre soffermarsi sull'interpretazione da dare alla successione delle due polizze e sull'inciso contenuto nella nuova polizza secondo cui essa avrebbe annullato il precedente contratto-polizza n. 787823025 pagata sino al 28.7.2010 e con la precisazione che "il rimborso netto di euro 202,94 riconosciuto per il periodo assicurativo pagato e non goduto è conteggiato nel prospetto di liquidazione del premio".

Non senza tenere conto che l'annullamento e la precisazione circa il rimborso del premio parzialmente pagato per la vecchia polizza sono inclusi entrambi sotto la dicitura "sostituzione". Siamo di fronte, pertanto, ad una prima polizza n. 78783025 stipulata nel gennaio del 1998 in cui è presente la clausola circa la copertura assicurativa per fatti commessi durante l'efficacia del contratto, ma di cui si sia venuti a conoscenza nei dieci anni successivi alla cessazione della polizza e la polizza n. 709243391 avente efficacia dal 24.2.2010, quando cioè si era già rinnovata la precedente polizza, e contemplante la clausola secondo cui l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data d'effetto dell'assicurazione. Circa la quietanza prodotta dalla Allianz essa è relativa ad altro sinistro come si evince dal riferimento al ricorso per Cassazione R.G. 452/2010 estraneo alla fattispecie oggetto del presente giudizio.

Certo è, pertanto, che il sinistro si è verificato durante la vigenza della prima polizza (2008) e che di esso il convenuto è venuto a conoscenza nei dieci anni successivi trattandosi di un sinistro che si è "completato" progressivamente essendo stato seguito da condotte dei danneggiati tese ad evitare il danno e rappresentate dai ricorsi in autotutela, dai ricorsi alla Commissione tributaria e, in un caso, anche in appello.

Ne deriva che, prescindendo dalla questione circa la cessazione della prima e della seconda polizza su cui ci si soffermerà a breve, sono state soddisfatte le condizioni a cui la prima polizza subordinava la copertura assicurativa oltre i dieci anni dalla cessazione della polizza stessa.

Viene in rilievo l'istituto delle c.d. "clausole a richiesta fatta" sulle quali è da ultima intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza del 24/09/2018 n° 22437 che, in primo luogo, ha sottolineato come si tratti di una deroga al modello assicurativo della responsabilità civile delineato dall'art. 1917 c. 1 c.c. poichè, la copertura opera solo nel caso in cui la richiesta risarcitoria del danneggiato (il cosiddetto "claim") sia formulata nel periodo di vigenza della polizza laddove, secondo il modello codicistico, sono coperte tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie, insorte durante l'operatività del contratto, a prescindere dal momento in cui la richiesta di risarcimento venga formulata (modello loss occurrence o act committed).

Dopo aver ricordato come tali clausole possano essere segnatamente di due tipologie, pure, se coprono richieste risarcitorie formulate durante il periodo di efficacia della polizza, a prescindere dalla data di commissione del danno, impure o miste quando offrono copertura solo se sia l'evento di danno che la richiesta di risarcimento siano formulate durante l'efficacia del contratto, con una possibile retrodatazione della

garanzia, la Corte cita anche le clausole di ultrattività o postume (sunset clause), volte a rendere effettiva la copertura anche rispetto a richieste risarcitorie intervenute dopo la scadenza del contratto e le deeming clause, dirette a consentire all'assicurato di comunicare all'assicuratore anche le circostanze di fatto, da questi conosciute durante il contratto e, dalle quali, in futuro, potrebbe scaturire una richiesta risarcitoria.

Quello della sentenza della Corte a sezioni unite del 2018 è l'ultimo degli arresti giurisprudenziali che hanno fatto seguito a una complessa e articolata elaborazione giurisprudenziale sulla validità delle clausole claims made e sulla necessità di un giudizio di valutazione di meritevolezza degli interessi coinvolti, questioni alle quali la Corte, con la sentenza del 2018, ha inteso fornire una risposta unitaria.

Ad avviso dei giudicanti occorre scrutinare il meccanismo assicurativo delle suddette clausole nelle sue varianti attraverso una indagine che tenga conto anche del dato normativo.

Muovendo dalla premessa che il modello claims made, ormai, si inserisce nell'area della tipicità legale essendo un modello praticato «per la copertura dai rischi per danni da eziologia incerta e/o caratterizzati da lungolatenza», la Corte conferma l'assicurabilità dei rischi pregressi (già ammessa con la pronuncia del 2016) sull'assunto che il rischio dell'aggressione del patrimonio dell'assicurato, a seguito di un sinistro verificatosi in corso di polizza, non si esaurisce nella condotta materiale, ma si forma in modo progressivo, giacché per concretizzarsi è necessaria la volontà del danneggiato di chiedere il risarcimento. Ne consegue che le claims made a garanzia pregressa sono lecite, perché riguardano una sola componente del rischio, ossia la condotta colposa dell'assicurato, mentre permane l'alea dell'avveramento progressivo degli altri elementi e che esse delimitano l'oggetto del contratto e non sono limitative della responsabilità, onde la natura non vessatoria delle stesse. E' possibile che il modello contrattuale basato sulle claims made deroghi pattiziamente all'art. 1917 c. 1 c.c., con la conseguenza che non è a porsi un problema di giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c. 2 c.c., giacché quest'ultimo è ancorato al presupposto di un'atipicità contrattuale, mentre il modello assicurativo basato sulle claims made è ormai tipizzato. Tuttavia, rimane operante e necessario il controllo sul regolamento contrattuale basato su tali clausole, che non deve violare i limiti imposti dalla legge (art. 1322 c. 1).

La Corte ritiene opportuna un'indagine a più ampio spettro, che non si arresti alla sola conformazione genetica del contratto assicurativo, ma ne investa anche il momento precedente alla sua conclusione e quello relativo all'attuazione del rapporto.

Le Sezioni Unite, richiamando la pronuncia del 2016 in cui si erano messe in luce alcune criticità, come l'asimmetria delle parti, ovvero quei meccanismi che determinano "buchi di copertura, chiarisce che l'ordinamento appresta altri rimedi dovendo, nella fase prodromica alla conclusione del contratto "on claims made basis", ad esempio, essere osservati gli obblighi informativi da parte dell'impresa assicuratrice, al fine di garantire una tutela effettiva del contraente (artt. 1175, 1375 c.c. e d. lgs. 209/2005). L'inosservanza dei suddetti obblighi può determinare una responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.), ovvero vizi del consenso (sub specie, dolo incidente ex art. 1440 c.c.) con conseguente annullabilità del negozio.

Circa il contenuto negoziale del contratto basato sulle clausole a richiesta fatta, il giudice di merito deve valutare se in esso gli

interessi delle parti abbiano trovato un adeguato assetto, anche alla luce dell'informativa precontrattuale.

Alla luce delle considerazioni della Suprema Corte, quindi, il giudizio, dalla meritevolezza degli interessi, si sposta alla causa concreta del contratto, «ossia quella che ne rappresenta lo scopo pratico, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato».

Occorre tenere presente che il legislatore ha stabilito «le coordinate di base, inderogabili in peius» del modello contrattuale assicurativo il cui schema negoziale è "meritevole" in quanto idoneo a salvaguardare gli interessi delle parti - assicurato e assicuratore - ma anche un interesse pubblicistico,

ossia quello di «una corretta allocazione dei costi sociali dell'illecito, che sarebbe frustrata ove il terzo danneggiato non potesse essere risarcito del pregiudizio patito a motivo dell'incapienza patrimoniale del danneggiante, siccome, quest'ultimo, privo di "idonea" assicurazione».

Ciò vuol dire che il contratto basato sulle claims made è tipico e per ciò solo meritevole, ma rimane possibile l'indagine sulla causa concreta che esamina se l'assetto negoziale realizzi la funzione pratica del contratto laddove la presenza di uno squilibrio tra gli interessi regolati è sinonimo di una carenza della causa in concreto dell'operazione economica.

Anche nell'ipotesi in esame, pertanto, lungi dal doversi soffermare sul profilo dell'atipicità della clausola, occorre condurre un'indagine sulla concreta vicenda contrattuale e sull'assetto degli interessi coinvolti.

Nel caso sottoposto all'attenzione di questo.....e, al fine di valutare la validità della clausola "claims made" in relazione alla causa concreta del negozio, si deve muovere dall'osservare che siamo di fronte ad un rapporto assicurativo che nasce nel 1998 tra il professionista convenuto e la Allianz Assicurazioni S.p.a. con una polizza che si rinnova fino alla sostituzione della stessa con altra polizza nel febbraio del 2010.

Nel "paragrafo" denominato "Sostituzioni" occorre interpretare l'inciso "il presente contratto annulla la precedente polizza n.78783025", peraltro pagata fino al 28.7.2010, interpretazione di primaria importanza atteso che la nuova polizza, se si trattasse di annullamento in toto della vecchia polizza, avrebbe posto nel nulla la clausola di ultrattività della originaria copertura assicurativa per i fatti commessi anteriormente alla cessazione del contratto di cui si sia venuti a conoscenza nei dieci anni successivi alla cessazione stessa. E tale annullamento della clausola circa l'ultrattività sarebbe prodotto proprio dalla previsione nella nuova polizza della clausola claims made circa la retroattività della copertura assicurativa per i cinque anni antecedenti all'efficacia della stessa purchè la richiesta risarcitoria sia presentata entro la vigenza della nuova polizza.

L'annullamento e, nello specifico, la previsione della clausola claims made nella nuova polizza, cioè, provocherebbe la privazione in capo al contraente che abbia pagato regolarmente tutti i premi assicurativi di una polizza della copertura assicurativa garantita dalla polizza stessa precedente per i dieci anni successivi e ciò solo perché la richiesta risarcitoria sarebbe stata presentata oltre la vigenza della nuova polizza per causa peraltro non imputabile all'assicurato, ma collegata alla natura

dei rischi per danni caratterizzati da lungolatenza. Orbene, a parere di questo Giudice, in primo luogo, il tenore

letterale della dicitura annullamento è smentito dalla previsione del mancato rimborso di quanto pagato per il periodo assicurativo pagato e non dovuto che viene, subito dopo la precisazione circa l'annullamento, convertito nel conteggio nel prospetto di liquidazione del nuovo premio.

Già da questo primo indice, unitamente al fatto che il rapporto continua con lo stesso assicuratore, si evince che la sostituzione della nuova alla vecchia polizza non va intesa come abrogazione o rinuncia alle clausole della vecchia polizza per i fatti verificatisi durante la vigenza della stessa vecchia polizza, ma è necessitata dalla impossibile vigenza contemporanea di due polizze con obbligo di corrispondere distinti premi assicurativi essendosi già rinnovata la precedente polizza.

Così, se il rapporto assicurativo fosse proseguito con un diverso assicuratore, ugualmente sarebbe stato logico trovarsi di fronte alla sostituzione di un contratto all'altro, ma ciò non avrebbe escluso la possibilità di avvalersi delle clausole della prima convenzione negoziale se si fosse trattato di fatto accaduto durante la sua vigenza a meno di non privare l'assicurato, che abbia adempiuto al pagamento dei premi, della controprestazione prevista a fronte dell'obbligazione di versare il corrispettivo. Orbene, fermo che non si può trattare di una abrogazione o di una rinuncia alle clausole del precedente schema negoziale, l'inserimento della clausola claims made che fa retroagire la copertura assicurativa della nuova polizza ai fatti commessi nei cinque anni precedenti a condizione che la richiesta risarcitoria sia presentata durante la vigenza della nuova copertura ossia fino al 2012 risulta del tutto incompatibile con la clausola che prevedeva la ultrattività della copertura di cui alla prima polizza.

Sotto il profilo della causa concreta del negozio, complessivamente considerato e cioè tenendo conto dell'assetto dei rapporti e degli interessi dell'assicurato e dell'assicuratore dalla stipula della prima polizza in avanti, non si può non configurare, nella clausola claims made, una evidente contrarietà allo scopo pratico del negozio di assicurazione venendosi a creare la paradossale situazione per cui, per fatti commessi sotto la vigenza della polizza del 1998 rinnovatasi fino al 2010 e per la quale sono stati versati tutti i premi e per un fatto coperto da assicurazione in virtù della prima polizza, il contraente si veda privato della copertura in base a diversa e successiva polizza contenente una clausola claims made che con evidenza determina uno squilibrio contrattuale e sinallagmatico nel momento in cui limita la copertura ai fatti pregressi alla condizione che la richiesta risarcitoria sia presentata entro il 2012 solo perché la nuova polizza ha efficacia fino a quell'epoca.

Si lega, cioè, la sinallagmaticità e l'equilibrio delle posizioni assicurato-assicuratore a un'alea che sfugge a criteri obiettivi e soprattutto alla volontà dell'assicurato e alla ratio che ha ispirato la possibilità di prevedere ultrattività o irretroattività della copertura assicurativa poiché la circostanza che, per fatti commessi nel 2008, la richiesta risarcitoria sia stata presentata solo nel 2014 non è imputabile all'assicurato né al danneggiato, ma alla stessa natura del rischio assicurato a lenta e progressiva formazione.

A parere di que...., pertanto, non si può revocare in dubbio la contrarietà della clausola della nuova polizza alla causa concreta del negozio e una violazione dei divieti imposti dal

legislatore attinenti all'equilibrio sinallagmatico e alla doverosa ed esauriente informazione precontrattuale che deve precedere la stipula di ogni schema negoziale laddove, nella specie, la mancanza di sottoscrizione da parte dell'assicurato della nuova polizza e la contestazione del convenuto circa un'esatta informazione lasciano propendere per un'adesione a schema predisposto da un contraente più forte che non è stato compensato da un contenuto improntato a correttezza e conformità alla legge.

La domanda di manleva avanzata da Costantino Ricciardi nei confronti dell'Alli.....a, pertanto, accolta essendo il fatto generatore di responsabilità risalente al periodo di vigenza della polizza....025 che deve considerarsi, per quel sinistro, assolutamente valida ed operante a meno di non lasciare, anche in spregio all'interesse pubblicistico sotteso al sistema assicurativo, il contraente privo di copertura pur avendo adempiuto agli obblighi che gli competevano per usufruire della controprestazione rappresentata dalla copertura assicurativa. Accertata la responsabilità di Cost....ardi, va accolta la domanda degli attori con conseguente condanna dello stesso al pagamento, in favore di Di...

della somma di euro 40.052,03 e, in favore diImmobiliare S.r.l., della somma di euro 18.934,33 oltre interessi

legali dalla domanda al soddisfo (queste somme sono state richieste sia nelle conclusioni dell'atto di citazione sia nella comparsa conclusionale).

In accoglimento della domanda di manleva, la compagnia di assicurazione va condannata a manlevare il Ricciardi dalle conseguenze pregiudizievoli della pronuncia.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto altresì conto dell'accoglimento della domanda di manleva a seguito del quale la Allianz è tenuta a manlevare il convenuto anche in relazione alle spese di lite oltre a dover pagare allo stesso le spese sostenute per il presente giudizio.

P. Q. M.

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Ricciardi Costantino al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di Di M....della somma di euro 40.052,03 e, in favore didella somma di euro 18.934,33

oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

2) condanna, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 14.216,00 di cui euro 786,00 per spese oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;

3) accoglie la domanda di manleva avanzata daei confronti della Allianz S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto condanna la Allianz S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare R.....i.... dalle condanne pregiudizievoli di cui ai capi 1) e 2) che precedono;

4) condanna la persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di R....., delle spese di lite che liquida in complessivi euro 14.189,00 di cui euro 759,00 per spese oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.

Torre Annunziata, 22.11.2020

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
